



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 20 del 17-05-2024

SETTORE TECNICO

Oggetto:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 20 AL 31 MAGGIO 2024 NEL TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE DENOMINATO "STRADA DELLE MALGHE" COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA STRADA DI "VAL MAGNABOSCHI" IN DIREZIONE "MALGA SUNIO", E LA GRIGLIA DI CONFINE TRA IL PASCOLO DI "MALGA FORAORO" E "MALGA SERONA" PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE.

Il Responsabile del Settore

- Premesso:**
- che con istanza del 15 maggio 2024, acquisita agli atti del Comune di Caltrano in data 16 maggio 2024, prot. 4061, la ditta "Brazzale s.r.l." con sede a Posina (VI), Via Zanchi, 21, codice fiscale e partita IVA 02660300241, ha richiesto al Comune di Caltrano l'emissione di un'ordinanza per la chiusura al transito veicolare del tratto di strada montana denominata "Strada delle Malghe" interessato dai lavori di asfaltatura affidati dal Comune di Caltrano dal 20 maggio 2024 al 15 giugno 2024 e comunque fino al termine dei lavori;
 - che con istanza del 17 maggio 2024, acquisita agli atti del Comune di Caltrano in data 17 maggio 2024, prot. 4099, la ditta "Costruzione Gelmini s.r.l. Unipersonale" con sede a Lusiana Conco (VI), Via L. Cappellari, 25, codice fiscale e partita IVA 04302700242, ha richiesto al Comune di Caltrano l'emissione di un'ordinanza per la chiusura al transito veicolare del tratto di strada montana denominata "Strada delle Malghe" interessato dai lavori di realizzazione dell'acquedotto montano affidati da "Viacqua S.p.A." dal 20 al 25 maggio 2024 e comunque fino al termine dei lavori;
- Dato atto:**
- che le modalità di effettuazione dei lavori, per le dimensioni ristrette della viabilità interessata dall'intervento in argomento, risulta incompatibile con la regolamentazione della circolazione esistente sull'intera carreggiata e si rende pertanto necessario assumere i provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;
- Riconosciuta:**
- la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone, animali e cose che transitano nella strada interessata dall'esecuzione dei lavori;
- Ritenuto:**
- per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, ottemperare alle richieste della ditta "Brazzale s.r.l." con sede a Posina (VI), Via Zanchi, 21, codice fiscale e partita IVA 02660300241, e della ditta "Costruzione Gelmini s.r.l. Unipersonale" con sede a Lusiana Conco (VI), Via L. Cappellari, 25, codice fiscale e partita IVA 04302700242;
- Visti:**
- gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;

- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 15 dicembre 2023 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;

Attesa:

- la propria competenza in materia ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) **la temporanea sospensione della circolazione veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona montana del Comune di Caltrano, nel tratto della strada comunale denominata "Strada delle Malghe" compreso fra l'intersezione con la strada di "Val Magnaboschi", in località "Malga Carriola", in direzione "Malga Sunio", fino alla griglia di confine tra il pascolo di "Malga Foraoro" e di "Malga Serona", dalle ore 7:00 di lunedì 20 maggio 2024 alle ore 18:30 di venerdì 31 maggio 2024, e comunque fino alla fine dei lavori, esclusi i giorni di sabato e domenica, per permettere l'esecuzione in piena sicurezza dei lavori di asfaltatura relativi alla realizzazione della rete di acquedotto a servizio delle utenze montane, commissionati dalla Società "VIACQUA S.p.A" con sede a Vicenza, in Viale dell'Industria 23, codice fiscale e partita IVA 03196760247, e dei lavori di asfaltatura affidati dal Comune di Caltrano, con le seguenti prescrizioni:**
 - *dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 7:00 del lunedì successivo, dovrà sempre essere garantito il transito in piena sicurezza;*
- 2) **il posizionamento, a cura delle ditte richiedenti, di idonea segnaletica come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento)";**
- 3) **in deroga alla presente ordinanza è ammessa la circolazione di tutti i veicoli in servizio di Polizia, di Soccorso Pubblico, di Emergenza e di qualsiasi altro veicolo in servizio pubblico;**
- 4) **in deroga alla presente ordinanza è altresì ammessa la circolazione dei mezzi delle ditte incaricate all'esecuzione degli interventi in oggetto e, compatibilmente con le lavorazioni in corso, dei concessionari di "Malga Foraoro", "Malga Sunio", "Malga Paù" e "Malga Carriola" per l'accesso alle malghe stesse;**

A V V E R T E

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- che il presente provvedimento è da intendersi automaticamente revocato al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino della disciplina del traffico secondo la segnaletica permanente vigente sul posto;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

DISPONE

- l'apposizione della presente ordinanza, il posizionamento di idonea segnaletica verticale come previsto dall'art. 21 del Codice della Strada, che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità, il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino a fine lavori, a carico delle ditte "Brazzale s.r.l." con sede a Posina (VI), Via Zanchi, 21, codice fiscale e partita IVA 02660300241, e "Costruzione Gelmini s.r.l. Unipersonale" con sede a Lusiana Conco (VI), Via L. Cappellari, 25, codice fiscale e partita IVA 04302700242, richiedenti la presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza. È obbligo dei medesimi soggetti effettuare anche la continua sorveglianza del cantiere e suo allestimento per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;
- la vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - o Ditta Brazzale s.r.l. – info@pec.brazzalesrl.it;
 - o Ditta Costruzioni Gelmini S.r.l. Unipersonale – costruzionigelmini@pec.it ;
 - o Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - o Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it;
 - o Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
 - o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza – com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
 - o Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana – protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, a:
 - o Ditta SEB.ART s.r.l. – seb.art@pec.it;
 - o Ditta Pettenon Umberto s.r.l. – pettenonumbertosrl@cgn.legalmail.it;

Caltrano, 17-05-2024

Il Responsabile del Settore
Villanova Ronny

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.